



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.25868, in data 23/07/2025, con cui la Società NAUTILUS S.r.l., con sede in Malcontenta (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione dell'attività di recupero di un ancora in canale San Marco nel Comune di Venezia;

VISTA: l'autorizzazione n.272/2025, in data 24/07/2025, rilasciata alla Società NAUTILUS S.r.l., con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico per l'impiego dei sommozzatori (OTS);

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nel canale lagunare marittimo di competenza, interessato dalle attività di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTO: il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nei giorni **28 e 29 luglio 2025**, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, in **canale di San Marco** nel Comune di Venezia, nello specchio acqueo con centro nel punto di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 25' 33.66" N – Long. 012° 21' 22.62" E**, e raggio **30 (trenta) metri**, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza, saranno effettuate operazioni di recupero di un ancora, con l'impiego di sommozzatori e delle unità denominate "**ARGENTINO I**" (CI-3785) e "**ALBERONI**" (RV04522).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo marittimo interessato dall'attività di che trattasi è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle impegnate nell'attività stessa.

Tutte le unità in transito in prossimità dell'area di intervento, prestino la massima attenzione, procedendo alla minima velocità di governo, e adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo, mantenendosi a idonea distanza di sicurezza dalle unità impegnate nell'attività di che trattasi.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. in data 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

AREA DI INTERVENTO IN CANALE DI SAN MARCO NEL COMUNE DI VENEZIA

